

REGOLAMENTO
ANCoS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNITA' SOCIALI E SPORTIVE



Regolamento ANCoS - Indice

Capitolo I - Iscrizione e Tesseramento - Articolo 1	02
Capitolo II - Rappresentanti ANCoS - Articolo 2	02
Parte II - Norme generali sul funzionamento degli organi dirigenti - Capitolo III	
Validità delle sedute - Articolo 3	03
Capitolo IV - Elezioni delle cariche sociali - Articolo 4 - Assemblea Nazionale	03
Articolo 5 - Deleghe	04
Capitolo V - Dimissioni dagli organi ANCoS e Cooptazioni - Articolo 6 - Dimissioni	04
Articolo 7 - Cooptazione	04
Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni - Articolo 8	05
Articolo 9	05
Parte III - Le Strutture dell'ANCoS - Capitolo VII - Il territorio - Articolo 10	05
Capitolo VIII - Il Comitato Provinciale - Articolo 11 - Compiti	06
Articolo 12 - Assemblea	06
Articolo 13 - Consiglio Direttivo	07
Articolo 14 - Presidente	07
Articolo 15 - Elezioni delle cariche sociali - Assemblee dei Comitati Provinciali	07
Capitolo IX - Il Segretario Nazionale - Articolo 16	07
Capitolo X - I Segretari dei Comitati provinciali ANCoS - Articolo 17	08
Parte IV - Attività Ispettive - Capitolo XI - Ispezioni e Commissariamenti - Articolo 18	08
Parte V - Rinnovo cariche e computo mandati - Articolo 19	09

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

1.1 Il tesseramento dei soci è effettuato dai Comitati Provinciali e trasmesso secondo le norme regolamentari alla Sede centrale. La tessera è individuale, ha validità annuale e consente agli stessi di partecipare alle attività sociali e di usufruire dei servizi e di tutte le strutture territoriali e di base ANCoS.

1.2 Non sono ammessi tesseramenti temporanei, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Possono essere affiancati al tesseramento ordinario, tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore le cui modalità sono stabilite dalla Giunta Esecutiva. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota versata.

1.3 Nel caso di soci di cui all'art.3 lett. A) la struttura di base dovrà inviare, ogni sei mesi, l'elenco dei nuovi soci tesserati. Sarà cura della struttura di base tenere agli atti copia della richiesta di iscrizione.

1.4 Nel caso di soci di cui all'art. 3 lett b) i Comitati Provinciali devono richiedere le tessere alla Segretaria Nazionale che provvederà subitaneamente ad inviarle alle stesse unitamente alle dichiarazioni di affiliazione debitamente compilate e deliberate.

1.5 Tutte le tessere richieste dai Comitati Provinciali che entro il 30 novembre dell'anno solare in corso non saranno restituite alla Segreteria Nazionale verranno addebitate alle rispettive strutture territoriali.

1.6 I soci tesserati, in regola con le quote sociali annuali ed in possesso della maggiore età, hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei Circoli ed Associazioni di base, rispettando il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, Il comma del Codice Civile.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato.

1.7 L'iscrizione all'ANCoS normalmente va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza o il domicilio abituale dell'aspirante socio.

1.8 L'iscrizione all'ANCoS decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI ANCO S

Articolo 2

2.1 I Consigli Direttivi ai vari livelli (nazionale e provinciale) sono competenti a designare i rappresentanti dell'ANCoS in Enti, Associazioni e/o Società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza dell'associazione avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia dell'ANCoS;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;

c) la massima funzionalità degli organi.

2.2 Coloro che sono investiti di rappresentanza relazionano periodicamente ai Presidenti competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dagli stessi le relative istruzioni, segnalando tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione.

2.3 Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dal Presidente al Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

2.4 Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione vengono disciplinate da apposite norme fissate dai rispettivi Consigli Direttivi.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO III

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Articolo 3

3.1 Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi, a tutti i livelli, è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti le maggioranze richieste dallo Statuto.

3.2 Le votazioni negli organi e per le cariche avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di almeno il 50% più 1 dei componenti, per scrutinio segreto.

3.3 Nelle votazioni assembleari per il rinnovo delle cariche ove sia richiesto lo scrutinio segreto ogni elettore può esprimere al massimo 2/3 dei voti di quanti sono gli eleggendi.

3.4 Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto.

3.5 Alla data di convocazione delle Assemblee i rispettivi Consigli Direttivi nominano la Commissione Verifica Poteri, composta da tre componenti e preposta:

- a) all'accertamento degli affiliati aventi diritto al voto a livello provinciale;
- b) all'accertamento dei poteri rappresentativi dei presidenti provinciali eletti che in veste ufficiale di delegati parteciperanno all'Assemblea Nazionale;
- c) all'accertamento, in sede congressuale, dei presenti con diritto di voto;
- d) alla verifica dei ricorsi.

CAPITOLO IV

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 4

(Assemblea Nazionale)

4.1 Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

4.2 A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'ANCoS; a parità di iscrizione all'ANCoS, il più anziano di età.

4.3 I delegati devono presentare le liste dei candidati, in numero pari o inferiore a quelli dei posti da coprire, il giorno di apertura dell'Assemblea. I candidati proposti per il Consiglio Direttivo Nazionale non potranno comunque essere in numero inferiore a dieci. E' data facoltà ai presentatori di non completare la lista.

4.4 Qualora la lista presentata non sia completa, al posto dei candidati mancanti saranno aggiunte tante righe in bianco in modo da completare la lista.

4.5 Ogni lista presentata dovrà essere sottoscritta da almeno 10 delegati aventi diritto di voto e firmata per accettazione dai candidati.

4.6 Un candidato non potrà essere presente in più liste e non potrà essere presentatore di altre. Anche i presentatori potranno sottoscrivere una sola lista.

4.7 Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente ha la facoltà di predisporre una propria lista con le stesse modalità di cui sopra.

4.8 Le liste presentate saranno vagliate dall'apposito ufficio elettorale (costituito dal Presidente all'inizio dei lavori dell'Assemblea, unitamente al Comitato per la verifica poteri) con l'assistenza del Segretario Nazionale dell'ANCoS; con i candidati in ordine alfabetico, in un'unica scheda contraddistinta da un numero che verrà assegnato mediante sorteggio.

4.9 Le votazioni per il Consiglio Direttivo Nazionale sono effettuate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. Qualora le votazioni dovessero avvenire in unica lista (anche a seguito di accorpamento delle liste presentate) l'ufficio elettorale può decidere che il voto sia espresso apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista quando la stessa comprenda il numero esatto dei candidati da eleggere.

In presenza di più liste, l'ufficio elettorale può decidere che il voto venga espresso nei seguenti modi:

a) apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista quando la stessa comprenda il numero esatto dei candidati da eleggere;

b) apponendo una crocetta a fianco del nome dei candidati in numero massimo di 2/3 degli eleggibili, scelti anche in liste diverse;

4.10 In presenza del voto di lista non si tiene alcun conto di eventuali voti espressi ai singoli nominativi per indicare preferenze.

4.11 Saranno dichiarate nulle le schede che contengono un numero di candidati votati superiore al massimo votabile (2/3 degli eleggibili).

4.12 Non saranno invece attribuiti quei voti che risultino espressi in modo da non indicare chiaramente il candidato votato.

4.13 Il collegio dei Revisori ed il collegio dei probiviri, presentati dal Presidente dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale uscente, sono eletti dall'Assemblea. La composizione dei collegi è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte degli eletti.

Articolo 5 (Deleghe)

5.1 Nel caso di aventi diritto al voto in Assemblea Generale Nazionale che per impossibilità non potessero partecipare, le eventuali deleghe debbono essere comunicate alla Presidenza Nazionale, per iscritto entro i termini e secondo le modalità fissate nel relativo avviso di convocazione.

5.2 Qualora si verificassero casi nei quali il socio partecipante all'Assemblea nazionale rivesta più cariche o incarichi che diano diritto al voto, lo stesso potrà esercitare una sola volta tale diritto.

CAPITOLO V DIMISSIONI DAGLI ORGANI A.N.C.O.S. E COOPTAZIONI

Articolo 6 (Dimissioni)

6.1 Le dimissioni dagli Organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statuarie o regolamentari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dal Consiglio Direttivo competente, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Articolo 7 (Cooptazione)

7.1 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostitu-

zione del dirigente mediante cooptazione:

- a) qualora si tratti di Presidente Provinciale ANCoS con il nuovo Presidente,
- b) qualora si tratti di componente eletto, con un socio designato dal Comitato Provinciale di provenienza dell'uscente;
- c) Qualora si tratti di componente nominato dalla Confartigianato con altro componente nominato dalla stessa.

CAPITOLO VI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI Articolo 8

8.1 La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi e assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contrario.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

Il Presidente ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.

8.2 I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

8.3 Alla data di convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche i rispettivi Consigli Direttivi nominano la Commissione Verifica Poteri, composta da tre componenti e preposta:

- a) All'accertamento degli affiliati aventi diritto al voto a livello provinciale;
- b) All'accertamento dei poteri rappresentativi dei Presidenti Provinciali eletti che in veste ufficiale di delegati parteciperanno all'Assemblea Nazionale;
- c) All'accertamento, in sede congressuale, dei presenti con diritto di voto;
- d) Alla verifica dei ricorsi.

Articolo 9

9.1 Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale.

PARTE III LE STRUTTURE DELL'ANCOS CAPITOLO VII IL TERRITORIO Articolo 10

10.1 Il territorio sul quale opera il Comitato Provinciale è quello di ogni singola Provincia di riferimento.

10.2 I Comitati Provinciali, coordinano le attività nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

10.3 I Comitati Provinciali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza di rappresentanti dell'Associazione in detti Enti.

Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, i Comitati Provinciali hanno autonomia funzionale e sono soggetti alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo funzionale.

CAPITOLO VIII

IL COMITATO PROVINCIALE

Articolo 11

(Compiti)

11.1 Sono compiti del Comitato Provinciale ANCoS:

a) Stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito della Provincia l'investimento delle risorse per accrescere le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere alla costituzione dei Circoli al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività organizzativa, quella assistenziale, nonché quella formativa e informativa.

Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo e attuate su scala nazionale dalla Giunta Esecutiva Nazionale;

b) mantenere il collegamento e la rappresentanza con gli organismi collaterali della Confindustria;

c) mantenere i collegamenti con l'Associazione Nazionale;

d) coordinare a livello provinciale le politiche associative e organizzative deliberate dal Consiglio Direttivo e attuate su scala nazionale dall'Associazione Nazionale;

e) promuovere la tutela dell'iscritto nell'ambito delle scelte e della legislazione provinciale e regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;

f) rappresentare ove occorra l'associazione presso gli organismi, le istituzioni, gli enti politici, amministrativi ed economici della Provincia e di altri Enti;

g) nominare i Delegati all'Assemblea Nazionale secondo il numero previsto dall'art. 10 dello Statuto;

h) garantire che i servizi ai soci vengano prestati e offerti nel migliore dei modi.

Articolo 12

(Assemblea)

12.1 L'Assemblea dei soci del Comitato Provinciale è convocata dal Presidente uscente, in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il rinnovo delle cariche, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite affissione dell'avviso nei locali della sede del Comitato e dei Circoli affiliati con un preavviso di almeno 30 giorni.

12.2 L'Assemblea è composta dai soci iscritti e paganti nel territorio: i soci affiliati di cui all'art. 3.1 lett. b) vengono rappresentati dai Presidenti dei Circoli costituiti ed affiliati e da un rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci iscritti a ciascuno di detti Circoli fino ad un massimo di 3 rappresentanti per Circolo.

I soci tesserati di cui all'art.3.1 lett. a) dello Statuto (che non fanno parte di alcun sodalizio) devono svolgere apposita assemblea (convocata dal Presidente del Comitato provinciale) e nominare il proprio rappresentante con diritto di voto all'Assemblea del Comitato provinciale nonché un ulteriore rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci tesserati fino ad un massimo di 3 rappresentanti.

12.3 Ciascun socio rappresentante di cui al paragrafo precedente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio (avente diritto di voto all'assemblea del Comitato Provinciale) mediante delega scritta. In ogni caso nessun socio può ricevere più di una delega.

12.4 L'Assemblea esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi del Comitato Provinciale, delibera in materia di organizzazione e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze dell'ANCoS, elegge il Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 13 (Consiglio Direttivo)

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato Provinciale e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato in proporzione, da minimo 3 componenti.

13.2 Ai componenti il Comitato Provinciale possono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione delle deleghe concesse ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.

13.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato Provinciale.

Articolo 14 (Presidente)

14.1 Il Presidente è deputato a gestire ed attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale e degli organi dell'ANCoS Nazionale.

Articolo 15 (Elezioni delle cariche sociali) (Assemblee dei Comitati Provinciali)

15.1 Valgono le stesse norme dell'Assemblea Nazionale salvo che la presentazione delle liste deve essere fatta due giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea.

15.2 Le liste presentate per l'elezione dei Consigli Direttivi Provinciali dovranno essere sottoscritte da 10 soci aventi diritto al voto.

15.3 Copia dei verbali, della documentazione di presentazione delle liste e dell'accettazione delle candidature devono essere inviate alla Segreteria Nazionale dell'Associazione entro e non oltre i tempi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale pena l'annullabilità della assemblea. Parimenti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale ANCoS copia dei verbali dell'avvenuta elezione che devono contenere tutti i dati anagrafici degli eletti compresi i recapiti telefoni e postali.

CAPITOLO IX IL SEGRETARIO NAZIONALE Articolo 16

16.1 Il Segretario Nazionale, nominato ai sensi dell'art. 13 lettera g) dello Statuto, attiva le deliberazioni degli Organi, rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi.

16.2 Ha la firma della corrispondenza della ANCoS nei limiti fissati dalle deleghe che in proposito gli verranno conferite dagli Organi.

16.3 A livello nazionale, per problematiche specifiche la Segreteria in accordo con la Presidenza si avvale del contributo di elaborazione e proposta:

- 1) di tecnici esperti dei problemi e della materia;
- 2) di Commissioni tecniche delle quale fanno parte i dirigenti territoriali.

16.3 Per tali scopi li riunisce periodicamente in Consulta.

A questi ultimi, anche in considerazione della impostazione della Giunta Esecutiva, spetta il compito di concorrere alle decisioni nelle materie in cui è prevista concorrenza di competenze legislative tra livello nazionale, livello regionale e livello provinciale.

16.5 Il Segretario Nazionale in accordo con il Presidente dell'ANCoS può avvalersi in sede di predisposizione del bilancio, di coordinatori territoriali e/o regionali aventi specifiche competenze.

16.6 Il Segretario predisponde di concerto con il Presidente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla Giunta Esecutiva che, successivamente, sono portati, con il parere dei

Sindaci revisori all' esame del Consiglio Nazionale.

16.7 Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale senza diritto a voto ed ha la firma sociale per gli atti amministrativi di competenza.

16.8 Cura la riscossione delle entrate, provvede alla conservazione del patrimonio sociale ed alle spese da eseguire su indicazione del Presidente Nazionale.

16.9 Cura lo sviluppo dell'attività organizzativa su tutto il territorio nazionale, raccordandosi con i Responsabili di settore e con i Presidenti e Delegati dei Comitati provinciali ANCoS. Programma le attività sottoponendole all' esame ed approvazione della Giunta Esecutiva, per le conseguenti coperture economiche.

16.10 Partecipa senza diritto a voto alle riunioni degli Organi dirigenti centrali.

CAPITOLO X

I SEGRETARI DEI COMITATI PROVINCIALI ANCO S

Articolo 17

17.1 I segretari hanno compiti di segreteria, consultazione tecnica, assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

- 1) studiare con il supporto del Segretario Nazionale ANCoS i problemi associativi e di proselitismo interessanti i soci, presentandone le conclusioni ai Consigli Direttivi Provinciali;
- 2) supportare i Consigli Direttivi Provinciali nelle trattative relative ai problemi specifici dell' associazione;
- 3) attivare le deliberazioni degli Organi Provinciali;

17.2 I segretari debbono raccogliere le istanze di base, espresse democraticamente, per prospellarle ai competenti organi dei Comitati Provinciali onde consentire agli stessi di disporre di tutti gli elementi di natura tecnico - professionale utili per l' analisi e la soluzione dei problemi nonché sviluppare l'attività di rappresentanza e proselitismo.

PARTE IV

ATTIVITA' ISPETTIVE

CAPITOLO XI

ISPEZIONI E COMMISSARIAMENTI

Articolo 18

18.1 L'ANCoS ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi dei Comitati Provinciali.

18.2 Le ispezioni sono promosse dalla Presidenza ANCoS e dalla Giunta nell'interesse dell'Associazione e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta.

18.3 Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali che vanno portati a conoscenza dell'Associazione nazionale. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto.

18.4 La nomina del Commissario azzerà tutte le cariche sociali dell'organismo commissariato.

Il Commissario deve:

- a) verificare la regolarità e la correttezza della condotta degli organismi dirigenti in ordine al rispetto degli statuti e della normativa vigente;
- b) verificare, entro 180 giorni, la possibilità di riportare alla normalità e legalità statutarie l'organismo commissariato;
- c) propone all'ANCoS, in caso di esito negativo delle attività di cui alla precedente lettera b), di porre in essere le procedure di espulsione previste dallo Statuto.

18.5 Durante il periodo del commissariamento il Commissario esercita i poteri di ordinaria amministrazione. La Giunta Esecutiva stabilirà, i tempi necessari per il completamento del mandato ricevuto. L'ANCoS potrà porre in essere tutte le opportune iniziative per tutelare il Commissario dai rischi di responsabilità civile.

PARTE V
RINNOVO CARICHE E COMPUTO MANDATI
Articolo 19

19.1 I Comitati Provinciali sono tenuti ad indire le Assemblee elettive entro i termini stabiliti dalla comunicazione della convocazione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche.

19.2 I Comitati Provinciali che hanno dovuto svolgere le Assemblee per rinnovare le cariche sociali per motivi organizzativi ed associativi nell'arco dell'anno solare immediatamente precedente la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale non occorre che ripetano l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche stesse, poichè, ai fini dell'Assemblea generale, si ritengono validamente svolte quelle tenutesi.

19.3 Tali Comitati dovranno comunque, con atto del Consiglio Direttivo, nominare i delegati all'Assemblea Nazionale.

19.4 In questo caso i verbali dovranno essere nuovamente controfirmati dal Presidente del Comitato Provinciale quale certificazione della data di svolgimento dell'avvenuta assemblea.

19.5 Per coloro che hanno assunto cariche a seguito di elezione, cooptazione o quant'altro, per un periodo inferiore ai ventiquattro mesi ed un giorno alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche, il periodo non viene considerato nel computo dei mandati calcolati ai fini della durata delle cariche e della rieleggibilità.

